

COMUNE DI VIGNONE

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n°

12

Data:

26/04/2007

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI.

L'anno duemilasette, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21,00, nella sala consiliare del Comune di Vignone in piazzale Pertini n. 1, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) SATTA Giovanni	X	
2) FACCIOTTO Giuseppe	X	
3) MAGNI Marco	X	
4) SENA Fabrizio	X	
5) CESATI Carlo Angelo	X	
6) TRINCHERI Giovanni	X	
7) MATERA Domenico	X	
8) GANNA Marco	X	
9) GUIDA Giovanni		x
10) VERAZZI Magda	x	
11) MINOTTI Cornelio	X	
12) ANTONGIOLI Stefano	X	
13) RABITTI MARCO	X	
TOTALI	12	1

I Consiglieri assenti hanno giustificato la loro mancata presenza.

Partecipa alla seduta e verbalizza il dott. Michele Romano, Segretario comunale.

Il Presidente Satta Giovanni, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento il cons. Sena il quale dichiara che è stato messo a punto un regolamento di cui si avvertiva la necessità, chiaro e preciso.

Il cons. Rabitti concorda e propone che si predisponga un avviso pubblico invitando tutti i possessori di cani a ritirare gratuitamente copia del regolamento stesso.

Tutti i consiglieri comunali concordano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che sulla proposta di deliberazione sono stati resi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267/2000;

considerato che gli ormai frequenti casi di aggressione di cani di razza pericolosa rendono necessaria e urgente l'approvazione di un regolamento sulla falsariga delle disposizioni dettate in materia dal Ministero della Salute;

visto lo schema predisposto e sottoposto al vaglio del Consiglio;

con voti favorevoli unanimi,

d e l i b e r a

di approvare il Regolamento per la detenzione di cani che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

di predisporre pubblico avviso diretto ai possessori di cani per il ritiro gratuito presso il Municipio del Regolamento stesso.

Inoltre, il Consiglio Comunale,

con voti favorevoli unanimi,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.

Comune di Vignone (VB)



Regolamento per la detenzione dei cani.

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

Il regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune e a disciplinare la convivenza tra l'uomo e l'animale.

Art. 2 – Ambito d'applicazione e definizioni.

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diverse esplicite indicazioni.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private.

Art. 3 – Raccolta delle deiezioni.

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento;
 - b) a far uso, per l'asportazione, di idonea attrezzatura che devono avere immediatamente disponibile al seguito.
2. Chiunque violi le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00 oltre alla asportazione delle deiezioni;
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00.
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i non vedenti con cani guida.

Art. 4 – Museruole e guinzagli.

1. Sulle aree aperte al pubblico gli accompagnatori sono sempre tenuti ad applicare la museruola o il guinzaglio. Per i cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblici è sempre obbligatorio applicare sia la museruola che il guinzaglio. I proprietari e i detentori di cani a rischio di aggressività devono sempre applicare sia il guinzaglio che la museruola agli animali quando gli stessi si trovano in un qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00.
L'importo di tale sanzione è raddoppiato se la violazione viene commessa da proprietari o detentori di cani appartenenti alle razze a rischio individuate dall'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 o dai proprietari degli specifici animali pericolosi individuati dall'art. 7.

Art. 5 – Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di una ara delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno al doppio dell'altezza del cane; la superficie dell'eventuale specifico recinto costruito per custodire l'animale deve avere una base di misura non inferiore all'altezza del cane moltiplicato per 25; ogni animale in più comporta un aumento del 50% di tale misura.
4. la rete, e/o cancellata, deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama tale da permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. La libertà di movimento dell'animale deve corrispondere alla lunghezza minima della catena: Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartuffi e di quelli accompagnati; in ogni caso l'accompagnatore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori ei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare e latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 90,00.
10. Chiunque viola le altre disposizioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00 fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere ulteriori e necessari provvedimenti.

Art. 6 – Particolari situazioni.

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con museruola, in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendano ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori del locale.
2. E' vietato trasportare o far stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
3. E' vietato condurre nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico i cani femmina durante l'estro.
4. E' vietato condurre cani al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
5. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari e in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con uso di strumenti elettrici.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 75,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo è soggetto, , salvo che il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 300,00.
8. In deroga alle diverse previsioni locali, è ammesso, in genere, per i parchi e giardini pubblici con più ingressi, il transito al guinzaglio dei cani sui camminamenti pavimentati. Durante l'attraversamento il co induttore dovrà garantire la costante presenza o prossimità dell'animale sul camminamento.

Art. 7 – Tutele all'aggressività esaltata dei cani.

1. per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 che prevede particolari oneri e divieti per la corretta detenzione di questi animali; in particolare.

- a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 150,00;
- b) coloro che, nonostante il divieto stabilito nell'ordinanza ministeriale, detengano o a qualunque titolo accompagnino uno dei cani vietati soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 600,00.

Art. 8 – Censimento locale dei cani pericolosi.

1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal detentore dell'animale. Il Comune istituirà un elenco dei cani morsicatori e dei cani con aggressività esaltata di cui all'art. 7 da comunicare periodicamente aggiornato ai servizi veterinari e agli organi di polizia.

2. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'ASL, potrà stabilire:

- a) i criteri per la classificazione del rischio derivante da cani pericolosi e i parametri di rilevazione;
- b) i percorsi di controllo e di rieducazione per la prevenzione delle morsicature e le prescrizioni atte a controllare e limitare il rischio di aggressione;
- c) l'obbligo per i proprietari di cani pericolosi di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 9 – Vigilanza.

La polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

Il controllo del rispetto delle indicazioni previste dal presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e dei qualificati di guardia particolare giurata.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori organi deputati al controllo e alla vigilanza ma in tal caso occorrerà una specifica individuazione dei poteri e delle facoltà degli agenti preposti.

Art. 10 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore tutte le precedenti normative comunali disciplinanti la medesima materia.

Comune di Vignone (VB)



Regolamento per la detenzione dei cani.

Elenco delle razze canine e degli incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art.1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 12 Dicembre 2006.

American Bulldog
Cane da pastore di Charplanina
Cane da pastore dell'Anatolia
Cane da pastore dell'Asia Centrale
Cane da pastore del Caucaso
Cane da Serra da Estrella
Dogo Argentino
Fila brasileiro
Perro da canapo majoero
Perro da presa canario
Perro da presa Mallorquin
Pit bull
Pit bull mastiff
Pit bull terrier
Rafeiro do alentejo
Rottweiler
Tosa inu

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni Satta

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Cornelio Minotti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Michele Romano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dott. Michele Romano esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.

Vignone, li 26 APR. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Michele Romano

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

Vignone, li 15 MAG. 2007

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Giulio Gasparini

E' copia conforme all'originale.

Vignone, li 15 MAG. 2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giulio Gasparini

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il giorno

Vignone, li

IL SEGRETARIO COMUNALE